



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 11 maggio 2005

**Al Consiglio Nazionale Ordine Consulenti
Lavoro**

consigionazionale@consulentidellavoro.it

All'Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino

ordineto@tin.it

Prot. n. 595

OGGETTO: *Proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 251/2004).*

In relazione alla problematica in oggetto si evidenzia, primariamente, che l'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 collega la prorogabilità (comunque non oltre il 24 ottobre 2005) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 (24 ottobre 2003) a specifici *“accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”*.

Ai fini della applicabilità della proroga, l'espresso riferimento legislativo alla *“sede aziendale”* ed alle *“istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”* non consente di riconoscere efficacia ai fini della proroga all'accordo concluso a livello nazionale, in quanto lo spirito della norma esige che l'accordo sindacale di transizione verso il nuovo regime sia contrattato a livello aziendale.

Il richiamo alle istanze sindacali aziendali esige pertanto che la negoziazione venga effettuata in ogni caso in ambito aziendale, eventualmente da rappresentanze costituite *ad hoc*. Ciò in ragione del fatto che istanze sindacali esterne all'azienda non siano in grado di apprezzare e valutare in modo idoneo le peculiarità proprie della singola realtà aziendale.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della proroga, va rilevato che la *ratio* dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 è, chiaramente, quella di rimettere alla volontà delle parti, in sede sindacale, l'eventualità di una proroga dei contratti di co.co.co. in essere alla data del 23 ottobre 2003. L'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 251/2004, intervenendo nel corpo della norma per stabilire un termine fisso, uguale per tutti, riguardo alla proroga mediante accordi aziendali, non "riapre" il termine iniziale della fase di contrattazione sindacale la quale, dunque, andava necessariamente avviata entro e non oltre il 24 ottobre 2004, data ultima (improrogabile) di scadenza dei contratti di co.co.co. non utilmente prorogati.

Con riferimento alla possibilità per le aziende di "*beneficiare delle riduzioni contributive nell'ipotesi in cui nell'accordo aziendale venga previsto, nel rispetto delle condizioni soggettive e oggettive, la conversione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti di apprendistato ovvero in altre formule contrattuali che consentano un risparmio contributivo*", va evidenziato che il riferimento all'istituto della conversione appare inappropriato.

Infatti, l'eventuale accordo aziendale si sarebbe dovuto limitare a determinare le modalità di transizione delle collaborazioni in atto "*o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal nuovo regime dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo D.Lgs. n. 276/2003 (...) ma anche già disciplinate (...)*" (cfr. circolare Ministero del lavoro e politiche sociali n. 1/2004).

Pertanto non si tratta di una conversione del rapporto originario, bensì di un accordo di transizione verso il nuovo regime, in cui si determina la cessazione del vecchio rapporto di collaborazione e l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro (a condizione della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge), con conseguente applicazione *ex nunc* degli eventuali benefici previsti dalla legge.

Alla luce di quanto sopra va dunque rilevato che non è possibile concedere *ex tunc* benefici contributivi ai datori di lavoro che hanno ricondotto rapporti di collaborazione scaduti ed erroneamente prorogati, in contratti agevolati o comunque incentivati (come ad es. apprendistato o inserimento). Ostono ad una simile soluzione molteplici e decisive argomentazioni:

- in primo luogo, ne risulterebbe una lettura incostituzionale della norma, sotto il profilo della oggettiva discriminazione fra aziende (chi ha utilmente prorogato e chi non potendo prorogare ha tempestivamente provveduto alla conversione), illegittima ai sensi dell'art. 3 Cost.;

- in secondo luogo, la non sostenibile riconduzione *de plano* di rapporti di natura autonoma (avviati o proseguiti nelle forme della co.co.co.) in rapporti *ab initio* di tipo subordinato.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario NOTARO)

PP